

Tribunale di Torre Annunziata

Il sez. civ.

Giudice Dott. Pentangelo

Verbale della causa r.g.n. 5896/15

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e scritti difensivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexiesc.p.c. dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Torre Annunziata

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Pentangelo, all'udienza del 17 aprile 2018, ha pronunciato la seguente


SENTENZA

ex art.281 sexies c.p.c.

Nel procedimento n. 5896/2015 in materia di r.c.a. - evento letale.

Agevole è la decisione della lite se, esclusi i fatti pacifici, per i quali vale il principio di non contestazione, per i fatti controversi si fa applicazione del principio dell'onere della prova.

Ed invero, concentrandosi a scrutinare solo quelle prospettazioni e quelle emergenze istruttorie che sono idonee e sufficienti a giustificare la decisione, devono individuarsi le fonti del convincimento di questo Tribunale nelle seguenti osservazioni.



Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere una lettera maiuscola stilizzata, probabilmente il nome del giudice o del cancelliere.

Occorre, dapprima, dichiarare la contumacia dei convenuti Varone Salvatore e Varone Giovanni che, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.

Le domande di risarcimento di parte attrice e di parte intervenitrice:

- a) sono ammissibili, essendo conformi allo schema legale di cui agli artt. 163 c.p.c. e 105 c.p.c.;
- b) sono proponibili e procedibili, siccome precedute da rituali lettere di costituzione in mora, ex artt. 145 e 148 D. Lgs. 209/2005 e da formalizzata convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3, comma 1 e 2 D. L. 132/2014.

La legittimazione attiva e quella passiva delle parti convenute si rinvergono dagli atti e documenti di causa, quantunque non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.

Quanto al merito delle domande di risarcimento danni:

esse sono proposte dagli eredi legittimi del giovane deceduto nell'incidente stradale del \_\_\_\_\_ sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito precisati.

Al riguardo, nel giudizio "de quo" preminente rilievo, in qualità di giudicato sostanziale esterno, assume la sentenza n. 6911/2015, pubblicata il 08.05.2015, emessa dal Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile - vertente sulla medesima "causa petendi" ed avente come soggetti partecipanti, tra l'altro, le stesse parti del presente giudizio civile, pur se con diversa legittimazione.

Ed invero, la Cassazione, intervenuta sulla questione della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno in caso di obbligazioni solidali, in vicenda, analoga a quella di che qui trattasi, di responsabilità civile da incidente stradale, di suo accertamento e di liquidazione dei danni risarcibili, ha affermato: che il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'esistenza del giudicato quando emerga dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; che giudicato interno ed esterno hanno la medesima autorità ex art. 2909 c.c.; che entrambi sono diretti ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e a dare stabilità delle decisioni; la rilevanza del giudicato esterno non è subordinata ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi, che invece possono essere allegati in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass., Sez. Un. 25 maggio 2001, n. 226).

Peraltro, continua ad affermare la Cassazione: solo il giudice di legittimità può accertare direttamente esistenza e portata del giudicato esterno con cognizione piena estesa al riesame, alla valutazione ed alla interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendente dall'interpretazione data dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24644); il giudicato esterno può far stato nel processo se è certa la sua esistenza e quindi se - come nella fattispecie in esame - venga prodotta la sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 21469/2013).

In particolare, nel caso in esame, la sentenza munita dell'apposita attestazione contiene l'accertamento della responsabilità del sinistro, domandato da parte attrice e da parte intervenitrice, nella misura pari del 30% in capo al convenuto Varone Salvatore, conducente dell'autovettura Mercedes Classe A tg. CX527SJ, e per la residua parte del 70% a carico del giovane deceduto Giovanni, conducente del motociclo Piaggio Liberty tg.

Tale pronuncia, si ripete, è rilevante nel giudizio in esame poiché «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (...) preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass., Sez. Un., n. 26927/2008).

La Cassazione del 31.1.2017 n. 2322 ha stabilito, definitivamente, che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Occorre, quindi, a questo punto, esaminare le varie richieste avanzate dai danneggiati, parenti stretti del giovane deceduto, sia "iure hereditatis" che "iure proprio".

Passando all'esame del danno "iure hereditatis", è doveroso precisare che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il danno biologico degli stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui è risarcibile quando vi sia la prova di una lesione psicofisica. La giurisprudenza, inoltre, distingue il caso in cui il

decesso sia strettamente consecutivo o addirittura istantaneo alle lesioni, da quello in cui la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo. Nel primo caso, esclude la configurabilità del danno (cd. danno biologico) in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita, mentre nel secondo caso la ammette, traducendosi la lesione all'integrità fisica in una perdita che il soggetto, ancora in vita, è in grado di risentire e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi. In altri termini, è necessario che vi sia un tempo sufficiente prima della morte, durante il quale l'infortunato, sopravvivendo in condizioni di ridotta potenzialità vitale, possa acquisire nel proprio patrimonio il credito risarcitorio suscettibile di trasmissione "iure ereditario". Ne consegue l'esclusione del risarcimento di tale voce di danno nelle ipotesi in cui il decesso sia avvenuto istantaneamente o, comunque, a breve distanza di tempo dall'evento lesivo.

In applicazione di tali principi al caso di specie, deve escludersi, per il giovane deceduto, il riconoscimento di detta tipologia di danno - laddove, evidentemente, non vi è stato, tra l'evento e la morte, uno stato di coscienza integra, quindi uno spazio temporale apprezzabile tale da poter riconoscere in favore degli eredi del soggetto deceduto il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla salute e della sofferenza psichica) "iure ereditario", non essendosi maturato nel patrimonio della vittima stessa (de cuius) un corrispondente diritto al risarcimento, in considerazione di uno spazio di tempo sufficiente tra l'evento e la morte (Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870; Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163; Cassazione civile, sez. III, 28 aprile 2006, n. 9959).

Ai danneggiati, parenti stretti della giovane vittima, spetta, invece, il danno non patrimoniale "iure proprio".

Va osservato in proposito che il danno subito direttamente dai congiunti per effetto della perdita della persona cara, da non confondersi con il semplice turbamento emotivo connaturato a simili tragici eventi, è risarcibile solo qualora sia dimostrata la sussistenza di una vera e propria malattia psichica del familiare, direttamente collegabile al trauma subito in conseguenza dell'evento morte. È necessario cioè un vero e proprio stato patologico che incida permanentemente sull'integrità psichica del soggetto leso, clinicamente accertabile. Nella fattispecie concreta, tale prova può dirsi raggiunta anche per quanto relazionato dal nominato c.t.u. medico legale dr. Luigi Fiorenza, che in detto contesto si condivide, pur se limitatamente alla madre Maria, qui agente in danno; detto medico legale ha accertato che la parente in disamina, a seguito



(somma compresa tra un minimo tabellare di €24.020,00 ad un massimo di €144.130,00).

Viene in rilievo, infine, come danno risarcibile, la figura del danno c.d. parentale, vale a dire del pregiudizio non patrimoniale consistito “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, tra nonno e nipote, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr., Cassazione civile, 09/05/2011, n. 10107, sez. III).

Ai fini del riconoscimento del pregiudizio esistenziale da lesione parentale, non è necessario che si accerti la modificazione peggiorativa in senso permanente della personalità del soggetto, vale a dire la considerevole alterazione delle abitudini di vita, incidendo tale aspetto sulla entità del risarcimento, con una maggiorazione ove venga accertata una modificazione in senso peggiorativo di natura permanente di tale aspetto di valenza interiore (Cass. civ., 13 maggio 2011, n. 10527); rileva l’alterazione dei ritmi di vita che deve esternarsi nella lesione di valori della persona di rilevanza costituzionale, non potendo essere suscettibili di risarcimento un semplice stato di disagio o di fastidio che sovente accompagnano la nostra esistenza quotidiana, dovendosi limitare l’eccessiva dilatazione del danno esistenziale, con esclusione nel caso di pregiudizi di tipo “bagatellare”, come affermato dalle Sezioni Unite del novembre 2008. Il danno parentale per la morte dei congiunti, comprensivo del pregiudizio morale, deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A seguito della morte di un familiare, il danno alla cerchia degli affetti non costituisce un danno “riflesso” o “di rimbalzo” bensì un danno “diretto” sofferto iure proprio, in quanto l’evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l’estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare. L’intensità del vincolo familiare, ai fini della valutazione del danno morale

conseguente alla morte di un prossimo congiunto, può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale.

In termini generali, è onere dei soggetti danneggiati allegare e provare le ripercussioni negative, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio col danneggiante, che sarà così messo in grado di difendersi e di replicare, eventualmente, alle richieste risarcitorie della controparte. Nell'ambito dell'unitaria figura del danno non patrimoniale da perdita del congiunto occorre distinguere due componenti direttamente incidenti sulla sua quantificazione: a) la prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso, laddove si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all'angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate, oggi, solo a quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ben potendo ricomprendere i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS.UU.); b) la seconda dimensione del danno in disamina, riguarda i riflessi oggettivi della lesione de qua; rilevano, in tal caso, tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).

Ne consegue che la sofferenza deve oggi essere risarcita non solo in ragione della sua sussistenza al momento dell'illecito (vecchio danno morale transeunte), ma anche con riguardo alla sua intensità, durata e proiezione futura nel tempo a decorrere dalla lesione (SS.UU. 2008), e quindi essa diviene capace, per sua stessa natura, di ricomprendere pure le conseguenze esistenziali/familiari che, in passato, erano etichettate sotto forma di danno da perdita del rapporto parentale.

Individuati i criteri che devono presiedere all'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato, non può farsi a meno di constatare che, nel caso di specie, con riguardo al profilo della allegazione, tutti i danneggiati si siano limitati solo a lamentare la perdita dei congiunti (figlio e nipote per il caso che ci occupa) e delle abitudini di vita collegate alla

sua frequentazione, nulla precisando di specifico in ordine alle ricadute negative della lesione ed incentrando l'esperita attività istruttoria (prove testimoniali) esclusivamente sul pregiudizio alle loro abitudini di vita con la vittima. Sennonché, tale impianto assertivo, per quanto generico, può reputarsi sufficiente, ritenendo il Tribunale che, in tema di uccisione colposa del familiare, già la mera doglianza del fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata (sofferenza e violazione minima dell'integrità familiare), soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza. In primo luogo, onde evitare la paventata duplicazione delle poste risarcitorie, si ritiene necessario riconoscere e liquidare agli stessi attori e interventori un unico pregiudizio non patrimoniale, rapportato esclusivamente al differente grado di sofferenza morale che può reputarsi avvertito da ciascuno di essi a causa della perdita del congiunto. In secondo luogo, ai fini della determinazione monetaria di tale pregiudizio, l'imprescindibile ricorso al metodo equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c. sarà ancorato ai parametri recentemente varati dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (Tabelle milanesi rapportate all'attualità, approvate nel 2018). I criteri tabellari milanesi, viceversa, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, dei valori massimi e dei valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per l'altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentale di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro. Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano edizione 2018) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, il riconoscimento, come innanzi precisato, al congiunto per la perdita di un figlio di un importo oscillante tra un valore minimo di €165.960,00 ad un massimo di €331.920,00 e per la perdita del nipote di un importo oscillante tra un valore minimo di €24.020,00 ed uno massimo di €144.130,00. Si ritiene, pertanto, che possa essere riconosciuto, per ciascun congiunto, qui agente in giudizio, un risarcimento da tenersi al di sotto del minimo stabilito nella prescelta tabella, e cioè:

- in favore di Maria, madre convivente della  
vittima Giovanni, la somma di €50.000,00;



sussistono elementi per ritenere che il giovane avrebbe contribuito al mantenimento della famiglia di origine, dovendosi piuttosto presumere che lo stesso, in caso di sopravvivenza, avrebbe costituito un autonomo nucleo familiare.

Pertanto, tenuto conto della declaratoria di concorsualità nella produzione dell'evento occorso, innanzi delineata (30% conducente del veicolo Mercedes - 70% conducente del veicolo Piaggio), quindi dei massimali di polizza documentati dalla costituita società assicurativa, è possibile così rilevare e quantificare le effettive somme dovute ai congiunti, qui agenti, del giovane deceduto, rapportate all'attualità:

- in favore di Maria, madre convivente della  
vittima Giovanni, la somma di €122.210,70;

- in favore di Ciro e Anna, nonni  
materni conviventi della vittima Giovanni, la somma pro-capite  
di €33.000,00;

- in favore di Giovanni, nonno paterno non  
convivente della vittima Giovanni, la somma di €23.400,00.

Sulle somme sopra specificate non è dovuta la rivalutazione essendo il calcolo effettuato con riferimento all'attualità (Tabelle di Milano - Edizione 2018). Saranno, invece, dovuti gli interessi legali calcolati sugli importi sopra indicati, previamente devalutati alla data del sinistro (29.07.2009) e progressivamente rivalutati, anno per anno, nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione, oltre che le spese processuali di cui si dirà "infra", laddove non si tiene conto dei limiti dei massimali di polizza, in quanto il relativo accumulo è dipendente da una autonoma causa di debito dell'assicuratore verso i danneggiati, del tutto svincolata dalla limitazione stessa costituita dal massimale di polizza (Cassazione civile, n. 10810/1993).

Per quanto attiene le spese funerarie richieste, pur trattandosi di esborsi la cui erogazione è certa, le stesse sono già state liquidate al padre del "de cuius", Luigi, nell'altro giudizio innanzi richiamato, in via equitativa, stante il concorso di colpa e, pertanto, non possono essere riconosciute anche agli altri eredi qui agenti.

Si rigetta la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 120 c.p.c., poiché non sono stati indicati i motivi per i quali la parte attorea ed




procuratrice speciale, la nipote Alessia, la somma di €23.400,00; c5) il tutto con gli interessi legali come indicati in parte motiva;


d) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna la compagnia garante per la r.c.a. il veicolo Mercedes, società Groupama Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il responsabile civile Varone Giovanni e Varone Salvatore, al pagamento della rimanente metà in favore di parte attrice ed interventrice, con attribuzione ai relativi procuratori, Avv. Michele Liguori e Avv. Tiziana Conte, che si liquidano in complessivi €14.000,00, di cui €1.100,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;

e) le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, quantificate così come nel decreto di liquidazione in atti;

f) rigetta ogni altra domanda ed eccezione avanzate dalle parti costituite;

g) manda alla cancelleria di inserire copia del presente verbale d'udienza nel volume delle sentenze.

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*dr.ssa Eliana Russo*

  
Il Giudice  
Dr. Luigi Pentangelo

VERBALE DI CAUSA

Il giorno 16 FEBBRAIO DEL 2016 IMMANZI

AL TRIBUNALE di ROMA ANNUNZIATA DALL

Peritaggio nelle cause Tra

Altra

GRUPPO ASS.MI SPA + 2

Di presente per l'ottimo e intervento nonché  
per delega di mandato liquidazione l'aw Scavia  
il quale chiede alle parti di presente  
verificare di vedere fatto di deduzione  
della liquidazione più avanti di liquidazione  
di quel sottoprodotto di di report.

Presente il aw Proibizione per l'aw  
dell'aw Auger la quale si riferisce ai  
fatti sotto descritti definiti all'atto  
della costituzione di Proibizione Proibizione  
dell'elemento spiegato dai fatti

La liquidazione e

quorum

Le due parti fu ammessa allo stesso  
tempo ogni diverso elemento. Proibizione  
fu ammessa per l'aw Proibizione  
conferimento fatto al aw Proibizione  
Altra, di subentro, di l'aw Proibizione  
i termini di cui all'aw Proibizione

COLEGIA DEL 17 Aprile 2018  
È presente l'av. Rieti per delega  
dell'av. Augeri per la  
Grupama Assm da quale  
si ripete alle conclusioni già  
segnate nelle note di discussi-  
sione depositate e di cui  
"leggersi" il dispositivo. —

Assenti presente l'av. Silvia Miplicuccio  
per delega dell'av. Licari per l'ente  
e per gli intervenuti lo può decidere  
in conformità alle conclusioni già  
assegnate nelle emanate conclusio-  
ni depositate in via telematica  
in data 13/12/18 e autorizzate alla loro  
spese. Chiede procedersi alla lettura  
del dispositivo.